

**Schema di decreto del Ministero Dell'Economia e delle Finanze
recante disposizioni in materi di investimento delle risorse finanziarie
degli enti previdenziali, dei conflitti di interesse e di depositario
14 novembre 2014**

Il testo è in consultazione per l'invio di osservazioni fino al 5 dicembre 2014

Di seguito le osservazioni e le richieste di chiarimento che Cassa Forense presenta nella attuale fase di consultazione:

1. Non si fa riferimento in nessun ambito alle circolari COVIP in cui si disciplina la segnalazione dei dati e le informazioni relativi agli anni 2012 (Circolare del 7 febbraio 2013 prot. n. 756) e 2013 (Circolare del 4 aprile 2014 prot. n. 2242).

Si fa presente che ad oggi esse costituiscono un onere amministrativo significativo per le Casse, nonché una importante fonte di informazioni per gli Organismi di Vigilanza

2. Art. 6 (Prospetto informativo ai valori correnti), comma 1, :

“Il prospetto riporta anche l’indicazione sul valore attuale netto delle passività connesse alle prestazioni istituzionali dell’Ente, calcolato secondo i criteri...”

Il prospetto richiesto da inviare ai Ministeri Vigilanti e alla COVIP oltrechè da pubblicarsi sul sito web delle Casse, potrebbe essere rappresentato da una sintesi riassuntiva per macro aggregati delle schede già inviate annualmente alla COVIP e predisposto secondo quanto previsto dalle circolari sopra menzionate, senza un'ulteriore duplicazioni di documenti.

Molte perplessità desta la richiesta di inserimento del valore attuale netto delle passività connesse alle prestazioni.

Se tale richiesta è finalizzata a verificare il così detto “funding ratio” si fa presente che tale grandezza è un indicatore di sostenibilità dei sistemi pensionistici a capitalizzazione, ad esempio i fondi pensione

complementari. Le Casse di Previdenza rientrano nel quadro dei sistemi di Primo Pilastro (Inps, Casse 509/94) che presentano un sistema di finanziamento della spesa a ripartizione e quindi non esiste un obiettivo di "funding" minimo.

Si richiede se possa essere sufficiente allegare il bilancio tecnico predisposto con la cadenza normativamente prevista, con la conseguente pubblicazione sul sito web delle Casse.

4. Art. 7 (Documento sulla politica di investimento):

Non è specificato per quando deve essere predisposto.

Al comma 2 lettera d) si richiede per le gestioni in convenzione di indicare il numero minimo e massimo dei mandati in cui articolare la gestione. Tale informazione risulta difficile da fornire ex ante dipendendo tale numero dalle condizioni dei mercati e dalle condizioni offerte dai gestori con riferimento al taglio minimo, ai costi, nonché alla diversificazione del rischio controparte.

Al comma 7 si prevede il controllo da parte della COVIP sull'adeguatezza della struttura organizzativa, professionale e tecnica. Gli esiti di tali controlli sono comunicati tempestivamente ai Ministeri vigilanti. Nulla viene detto se e quando potranno essere comunicati anche ai diretti interessati, gli Enti.

5. Art. 9 (limiti agli investimenti):

Innanzitutto si richiede di chiarire cosa si intende per *disponibilità complessive dell'Ente* (comma 1) rispetto alla definizione altrove usata (p.es. al comma 4) di *patrimonio dell'Ente*. Partendo dall'interpretazione che tali definizioni si riferiscano alla stessa grandezza (e quindi va chiarita quale delle due) si chiede se i limiti in percentuale debbano rifarsi ai valori contabili o a quelli di mercato.

I limiti quantitativi di seguito indicati non sembrano tenere conto della composizione attuale dei patrimoni delle Casse, profondamente diversa da quello dei Fondi pensione complementari cui il presente schema di Decreto fa riferimento.

Il combinato disposto dei commi 2 e 3 (non più del 5% investito in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto, limite non applicabile ai FIA diversi da quelli riservati e comunque in misura non superiore al 25% del valore dell'OICR alternativo) renderebbe non

ammissibile la strada oramai intrapresa dalle Casse e difficilmente reversibile anche con deroghe temporali, del conferimento del patrimonio immobiliare ad un fondo immobiliare chiuso (FIA italiano riservato). Si suggerisce di escludere tale categoria dai limiti su menzionati in quanto le Casse presentano mediamente un investimento in quote di singoli fondi immobiliari italiani riservati ben superiore alle percentuali indicate ed evidentemente una partecipazione prevalente nei fondi oggetto di conferimento. .Sembra, altresì, particolarmente restrittivo, seppur soggetto a deroghe temporali, il limite del 20% di investimenti in FIA, perché il rispetto di tale limite renderebbe impossibile investire in tutte le nuove iniziative messe in campo dal Governo nel settore degli investimenti a favore dell'economia reale, ricadendo sotto tale categoria l'insieme dei fondi immobiliari riservati e non, dei fondi di private equity, dei fondi mini bond, dei fondi infrastrutturali. Si suggerisce, almeno, di lasciare solo il vincolo principale del comma 1 ovvero il limite massimo del 30% in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati.

IL PRESIDENTE

Avv. Nunzio Luciano

